

COMUNE DI SAN VITO CHIETINO

UFFICIO FISCALITA' LOCALE

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) – 2017 Scadenza versamento in acconto (16/06/2017)

AVVISO

Il **16 giugno 2017** scade il termine per il versamento dell'acconto dell'IMU. L'**acconto** è pari alla metà dell'imposta dovuta per l'anno in corso, calcolata applicando le seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA ALIQUOTA	Misura (per mille)
ALIQUOTA ORDINARIA	7,6
TERRENI AGRICOLI	7,6
TERRENI AGRICOLI <ul style="list-style-type: none">• terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;• i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;	ESENTE
AREE FABBRICABILI	7,6
FABBRICATI ABITATIVI TENUTI A DISPOSIZIONE OVVERO: NON AFFITTATI, NON UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE, NON CONCESSI IN COMODATO A FAMILIARE ENTRO IL TERZO GRADO O AFFINITÀ COME PROPRIA RESIDENZA PRINCIPALE	10,6
ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE – SOLO PER CATEGORIE A/1-A/8-A/9	4,6
Detrazione per abitazione principale - SOLO PER CAT. A1/A8/A9	200,00 maggiorata, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni dimorante abituamente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00

APPLICAZIONE DELL'IMU PER I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO (A.I.R.E)

Si informa, che è considerata **direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare** posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), **già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza**, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. **Per tale unità immobiliare, si dispone quindi l'esenzione dell'IMU.** L'agevolazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione attestante lo stato di pensionato. In mancanza di tale dichiarazione sarà impossibile accedere al beneficio di legge.

NUOVO REGIME PER GLI IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO GRATUITO

Ai sensi dell'art.1, comma 10 della legge di stabilità n. 208/2015, a partire dal 1° gennaio 2016 le abitazioni concesse in comodato gratuito ai parenti in linea retta di primo grado, cioè genitori e figli viene applicata una riduzione del 50% della base imponibile.

Per poter usufruire del beneficio devono manifestarsi contemporaneamente le seguenti condizioni:

- il contratto di comodato deve essere registrato
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia
- il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, purché non classificato nelle categoria A1-A/8-A/9.

Si informa che l'agevolazione in argomento ha validità dalla data della registrazione del contratto di comodato.

SI RICORDA inoltre che per beneficiare delle suddette agevolazioni, occorre presentare la dichiarazione IMU, corredata dalla documentazione di cui sopra entro il **30 giugno 2018**.

VERSAMENTO MINIMO

Non devono essere effettuati versamenti di importo minimo pari o inferiori ad €. 5,00. Il predetto importo è riferito all'imposta dell'intero anno.

Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere, entro il 16 giugno, al versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno in corso.

CHI DEVE PAGARE

Devono pagare l'IMU:

- i proprietari ovvero i titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie) di fabbricati (ad esclusione dell'abitazione principale), aree fabbricabili e terreni situati nel territorio comunale. Se si possiedono immobili in più comuni, occorre effettuare versamenti distinti per ogni comune;
- i locatari finanziari in caso di *leasing*;
- i concessionari di aree demaniali;
- l'amministratore per gli immobili in multiproprietà.

Per non incorrere in eventuali sanzioni SI RICORDA che con l'introduzione dell'IMU, nel caso in cui i coniugi abbiano stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze si applicano per una ed una sola unità immobiliare (ove ha la dimora abituale il nucleo familiare).

COME PAGARE

Il versamento dell'imposta deve essere effettuato indicando il codice catastale del Comune (**I394**) mediante modello F24 presso le banche o gli uffici postali utilizzando i seguenti codici tributo:

3912 – IMU su abitazione principale e pertinenze – **Solo A1/A8/A9**

3918 – IMU su altri fabbricati

3916 – IMU su aree fabbricati

3925 – IMU su fabbricati ad uso produttivo - cat. D

3914 - IMU su terreni agricoli

Si informa che Cliccando sul [Link IUC \(IMU-TASI\)](#) presente nella home page del sito istituzionale dell'Ente si troveranno ulteriori notizie e si potrà autonomamente provvedere al calcolo dell'IMU dovuta e stamparsi il modello F24.

Informazioni

Per ulteriori informazioni si prega di contattare l'Ufficio Fiscalità Locale del Comune.